

Repertorio n.120656

Raccolta n.35059

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno sei maggio duemilaotto in Bari, alla Via Imbriani n.16, ove richiesto

Dinanzi a me Roberto Carino, notaio in Monopoli iscritto al collegio notarile del distretto di Bari,

sono comparsi

- **Berardi Giuseppina**, nata a Bari il giorno 4 dicembre 1966, domiciliata a Bari Via dei Bersaglieri n. 26, ncf. dichiarato BRR GPP 66T44 A662T,

- **Mendola Calogero**, nato a Canicatti il giorno 1 novembre 1954, domiciliato a Bari Via Michele Troisi n. 63, ncf. dichiarato MND CGR 54S01 B602S,

- **De Tullio Maria**, nata a Bari il giorno 7 gennaio 1945, domiciliata a Bari Via Lorenzo D'Avanzo n. 3, ncf. dichiarato DTL MRA 45A47 A662I, e

- **Fatelli Donato**, nato a Bari il giorno 7 luglio 1956, domiciliato a Bari Via Francesco De Liguori n. 5, ncf. dichiarato FTL DNT 56L07 A662O

Detti comparenti, cittadini italiani, che preliminarmente si dichiarano noti tra loro, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

Articolo 1

Tra Berardi Giuseppina, Mendola Calogero, De Tullio Maria e Fatelli Donato, è costituita, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, una associazione di volontariato denominata:

Associazione Familiari Vittime Amianto"

Articolo 2

La sede dell'Associazione è fissata in Bari, Viale Caduti del 28 Luglio 1943 presso la Parrocchia San Sabino

Articolo 3

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

L'associazione "Associazione Familiari Vittime Amianto" è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

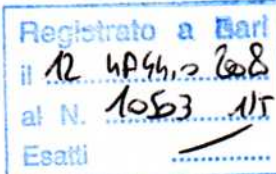
L'Associazione è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere nominati ai sensi dell'allegato statuto

Il Consiglio Direttivo, per il primo triennio, viene qui all'atto nominato nelle persone di:

Berardi Giuseppina, Presidente;



Mendola Calogero, Vice Presidente;

De Tullio Maria, Tesoriere e

Fatelli Donato, Segretaria;

i quali, presenti, accettano dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Inoltre determinano le parti del presente atto che sono chiamati a far parte del consiglio direttivo, dal momento in cui faranno domanda di iscrizione alla associazione, i signori

- Scaramuzzi Angela nata a Bari il 21 settembre 1944, e

- Quadrello Daugenti Isabella nata a Bari il 14 giugno 1948

Articolo 6

La quota di iscrizione degli associati sarà determinata dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza.

Articolo 7

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaotto.

Articolo 8

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali previste dal primo comma dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

Io notaio

dell'atto e dell'allegato ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e confermano

Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio su fogli due per pagine tre

Sottoscritto alle ore venti e venti

Firmato: Giuseppina Berardi, Calogero Mendola, Maria De Tullio, Donato Fatelli, Roberto Carino notaio

Allegato "A" all'atto raccolta n. 35059

«Associazione Familiari Vittime Amianto»

Statuto

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una libera Associazione di Volontariato denominata « **Associazione Familiari Vittime Amianto** » ai sensi della legge 266/91 «legge quadro sul Volontariato» e della legge regionale Puglia 16/03/1994 n.11 e s'ispira ai loro principi fondamentali.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Bari e potrà costituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato .

Oggetto

Articolo 4

L'Associazione Familiari Vittime Amianto è apolitica ed apar-

titica. E' un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e come tale non ha fini di lucro.

Si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'associazione svolge la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione ha per scopo:

1. lo sviluppo di iniziative e di attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati di mesotelioma ed altre forme di patologie amianto-correlate
2. l'incentivazione e l'attuazione delle attività di bonifica di tutti i siti inquinati da amianto;
3. la collaborazione con tutte le associazioni culturali, i comitati, le associazioni ambientaliste e del volontariato per la difesa e **tutela dell'ambiente e della salute pubblica** ed in particolare dal **rischio amianto**;
4. il confronto con le istituzioni sugli obiettivi dell'associazione;
5. la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di esperienze accumulate nell'ambiente medico-scientifico rispetto alle patologie asbesto-correlate.

L'associazione in particolare si propone:

- a) di favorire lo studio, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie asbesto-correlate, in particolare del mesotelioma, nonché promuovere lo sviluppo di forme di collaborazione che diffondano la conoscenza di questi temi e consentano il migliore intervento terapeutico su tale neoplasia;
- b) di organizzare e favorire iniziative culturali, conferenze e congressi, finalizzati a migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause, l'incidenza e la prevenzione del Mesotelioma Maligno;
- c) di sollecitare il potenziamento delle strutture di ricerca e cura del Mesotelioma e favorirne le applicazioni cliniche;
- d) di creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di tale affezione.
- e) di assistere pazienti e loro parenti;
- f) di sviluppare d'iniziativa, anche di carattere vertenziale e legale, volte al **riconoscimento e risarcimento del danno da amianto** subito sia da esposti professionalmente che dalla popolazione in generale quali vittime di **inquinamento ambientale**;

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/199, della partecipazione

ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa; potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Soci

Articolo 5

L'iscrizione all'associazione può avvenire, di norma, da parte dei familiari vittime dell'amianto e da cittadini che intendono collaborare per gli scopi dell'associazione medesima o coerentemente impegnati in iniziative analoghe.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltramento della domanda scritta sulla cui accettazione decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio direttivo.

I soci, sia persone fisiche che giuridiche, che enti, aderenti all'Associazione, si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.

a) sono **soci fondatori** dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.

b) sono **soci ordinari** dell'Associazione i soggetti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Tutti i soci hanno uguali diritti a qualsiasi categoria essi appartengono e sono assoggettati agli stessi doveri. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che hanno rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario delle prestazioni stesse. Agli aderenti possono essere **rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate**, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Le attività degli aderenti **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 7

La qualità di socio ha carattere permanente e può decadere solo nei seguenti casi previsti :

a) per **decesso** del socio;

b) per **decadenza** che avviene, su decisione del Consiglio Direttivo, per il **mancato pagamento** della quota associativa;

c) per **recesso volontario**. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso è immediato) ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceva, presso la sede dell'Associazione, la notifica della volontà di recesso.

d) Per **espulsione** per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Risorse economiche

Articolo 8

Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento, saranno costituite :

- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art.5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Organi dell'associazione

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

- e) Il Segretario;
- f) I Probiviri;
- g) Il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblea dei Soci

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di nominare i Probiviri;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) di decidere eventuali esenzioni dalla contribuzione annuale in relazione alla età o a particolari condizioni sociali.
- f) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- g) di deliberare sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione avviene tramite avviso scritto o mediante comunicazione elettronica (e-mail) contenente la data e l'ora della prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da inviare ad ogni iscritto almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Articolo 12

Hanno diritto ad intervenire tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio

della maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dallo stesso segretario dell'associazione o, in caso di impedimento, da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare un apposito regolamento, che conformandosi al presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono

nella graduatoria della votazione.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne fanno richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattrore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dall'altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al segretario spetta il compito di: curare la tenuta dei verbali del Direttivo e dell'Assemblea; curare le iscrizioni dei componenti dell'Associazione; curare la tenuta del registro dei soci; relazionare, su richiesta del Direttivo, in merito alle iscrizioni ed eventuali esclusioni; curare la conservazione degli atti e documenti dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

Presidente

Articolo 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni opportuno provvedimento, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 21

Il Presidente è autorizzato a compiere le pratiche necessarie per l'iscrizione in elenchi e registri dell'associazione

Articolo 22

Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque esperti nominati dal Consiglio Direttivo ed è coordinato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e comunque su convocazione del Consiglio Direttivo.

I compiti del Comitato Scientifico sono:

- concordare, proporre e/o valutare le linee programmatiche delle attività scientifiche;
- collaborare con il Consiglio Direttivo al coordinamento delle attività dell'Associazione.

Per i membri del Consiglio Scientifico non è previsto alcun compenso, fatta eccezione per un rimborso spese preventivamente concordato con il Presidente o il Consiglio Direttivo.

Probiviri

Articolo 23

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie compromettibili che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni dei Probiviri sono inappellabili.

Esercizi sociali

Articolo 24

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere portato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Scioglimento

Articolo 25

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 26

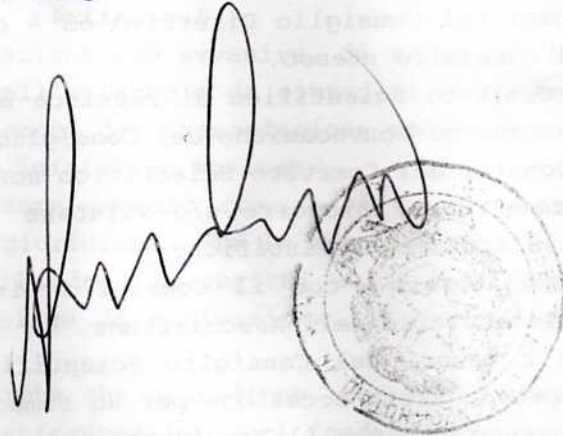
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto

1991 n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia n. 11/1994 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Giuseppina Berardi, Calogero Mendola, Maria De Tullio, Donato Fatelli, Roberto Carino notaio

E' copia su tre fogli conforme all'originale, ed allegato, firmati come per legge

Monopoli, li 12 4A99, 2008

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Giuseppina Berardi'. The seal is circular with a double border and contains text in Italian, including 'NOTAIO' and 'MONOPOLI'.